

## IL MARCHIO “MADE IN ITALY” E IL CONCENTRATO DI POMODORO CINESE

Tribunale di Nocera Inferiore, 3 settembre 2012, n.404

*La commercializzazione di prodotti contenenti concentrato di pomodoro di produzione cinese, confezionati ed etichettati con la indicazione di prodotti Made in Italy, configura il reato di cui all'art. 117 c.p. in relazione all'art. 4, comma 49, legge n. 850 del 2003, in quanto la sola aggiunta di acqua e sale nonché la pastorizzazione, l'inscatolamento e il confezionamento non costituiscono una trasformazione sostanziale e neppure rivestono alcuna giustificazione economica, posto che l'unica motivazione di tale strategia imprenditoriale è quella di apporre il marchio Made in Italy su prodotti di provenienza non nazionale, acquistati a basso costo e di minore appetibilità commerciale.*

(Omissis)

Deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

L'accusa, per quanto è dato apprendere dall'informativa del Nucleo antifrodi di Salerno dell'11 ottobre 2010, trae fondamento da una attività ispettiva promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, mirante a monitorare l'utilizzo di ingenti partite di triplo concentrato di pomodoro, prodotto nella Repubblica popolare cinese, che risultava essere stato introdotto nel territorio nazionale. Dai controlli doganali emergeva che maggiori utilizzatori di tale prodotto erano tre aziende tra cui la A.R. Industrie Alimentari S.p.A. Veniva effettuato, quindi, accesso presso la sede e gli stabilimenti della società in questione, ove venivano riscontrati l'effettivo acquisto del triplo concentrato di pomodoro cinese e la sua utilizzazione per la produzione di doppio concentrato di pomodoro, ottenuto mediante diluizione con acqua, con l'aggiunta di sale. Il prodotto così ottenuto era, poi, pastorizzato ed inscatolato. Sulle etichette del prodotto finito, destinato chiaramente al mercato estero, prevalentemente di ambito UE, erano riportate le diciture «Produced of Italy for xxxx»,

«Fabriqué en Italie»; «Fabriqué par xxx/fabricado por: xxxx

84000 Anagni Italia», «Fabriqué en Italie par: xxxx». Dall'esame della documentazione contabile veniva effettuato l'abbinamento delle partite di triplo concentrato importato dalla Cina, con i relativi lotti di doppio concentrato, dal primo derivato. Per il dettaglio dei risultati di tale attività di abbinamento si rimanda ai verbali di sequestro del 18 e 19 ottobre 2010, ove risultano analiticamente descritti lotti di provenienza, forme di confezionamento, quantità e diciture impresse sulle etichette. Per tutta la produzione di doppio concentrato sottoposta a sequestro, consistente in circa 2 milioni di confezioni, di diversa tipologia e peso, veniva riscontrata la sua derivazione da triplo concentrato importato dalla Cina e la presenza, in etichetta, delle diciture sopra descritte, tutte tendenti, nella lingua del paese di destinazione finale del prodotto, ad attestarne la sua produzione in Italia. Il legale rappresentante della società è stato individuato nell'odierno imputato. Il fatto oggetto di imputazione, nella sua materialità, risulta adeguatamente ed inconfutabilmente provato. Del resto esso non è stato smentito o posto in discussione dall'imputato, il quale ha incentrato la sua difesa sulla assenza di effettiva anti giuridicità della condotta.

Effettivamente la questione nodale, come è emerso già nel corso delle indagini preliminari, laddove gli operanti hanno ritenuto indispensabile acquisire pareri tecnico-giuridici presso gli enti preposti, e come si è appalesato nel corpo della motivazione dell'ordinanza di dissequestro emessa in sede di gravame, è quella relativa alla interpretazione del combinato disposto degli artt. 517 c.p. e 4, comma 49, legge n. 350/2003. L'art. 517 c.p. punisce, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La giurisprudenza, in particolare della Suprema Corte, ha ripetutamente affermato che, «ai sensi dell'art. 517 c.p. e della l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49, (anche a seguito della modificazione apportata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, art. 1, comma 9), relativamente ai prodotti industriali, per “provenienza ed origine” della merce non deve intendersi (ad eccezione delle

specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge) la provenienza della stessa da un certo luogo di fabbricazione, totale o parziale, bensì la sua provenienza da un determinato imprenditore che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione e si rende garante della qualità del prodotto nei confronti degli acquirenti » (vedi Cass. n. 19746 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).

In particolare, è stato più volte affermato che quando il marchio corrisponda effettivamente alla ditta che si assume la responsabilità e la garanzia della qualità della merce, è poi irrilevante che la ditta italiana sia stata solo importatrice o abbia anche partecipato alla produzione della merce, dal momento che essa si è comunque resa garante della qualità della merce stessa nei confronti degli eventuali acquirenti (Sez. III 21 ottobre 2004, n. 3352/05; Sez. III 17 febbraio 2005, n. 13712, Acanfora; Sez. III 19 aprile 2005, n. 34103, Tarantino; Sez. III 2 marzo 2005, n. 23043, Dewar; Sez. III 15 marzo 2007, n. 27250, Contarmi; Sez. III 28 settembre 2007, n. 166/08, Parentini; Sez. III 13 maggio 2008, Mazza). È stato peraltro specificato che il reato è astrattamente configurabile solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un paese diverso da quello di effettiva fabbricazione. In questi casi, invero, la falsa apposizione del marchio «Made in Italy» o «prodotto in Italia» sarà punita ai sensi della l. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 49. Detta norma, difatti, punisce l'importazione, l'esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza e di origine (quest'ultimo inciso è stato aggiunto dalla legge n. 80 del 2005). Per effetto della norma citata, e del successivo comma 61, la dicitura «Made in Italy» può essere apposta solo su un prodotto fabbricato o, comunque, realizzato in Italia o su quello che può considerarsi tale alla stregua della normativa europea sull'origine dei prodotti.

Tale ultimo inciso assume rilevanza decisiva in casi, come quello che ci occupa, in cui alla realizzazione di un prodotto hanno concorso due o più paesi. Secondo giurisprudenza consolidata deve ritenersi, che attualmente, il richiamo normativo di cui al citato comma 61 sia riferibile al regolamento CEE n. 2913/1992, istitutivo di un Codice doganale comunitario. Difatti gli artt. da 22 a 26 dettano i criteri per individuare l'origine non preferenziale di un prodotto.

Per miglior comprensione si riporta il testo integrale. Art. 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

- a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'art. 20, par. 3, lett. d) ed e);
- b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine. Art. 23
  1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.
  2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:
    - a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
    - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
    - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
    - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
    - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
    - j) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
    - g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lett. j), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
    - h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
    - i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché

siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;  
j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lett. da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

3. Per l'applicazione del par. 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

#### Art. 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Il problema che si pone in sede applicativa è quello volto alla individuazione di elementi oggettivi da utilizzare come pietre angolari nella interpretazione della norma. Quando può dirsi che una lavorazione abbia prodotto una trasformazione sostanziale? Quando un bene proveniente dall'estero può fregiarsi con l'indicazione «Made in Italy»? La questione, vista in tale prospettiva è, ai fini della tutela del consumatore, ma anche della leale circolazione delle merci e della concorrenza, di particolare importanza ed attualità.

L'interprete non può non lasciarsi guidare da elementi più che certi e verificabili nella interpretazione della norma. Su tali premesse si è posto anche il Giudice del riesame, ma va subito detto che non se ne condividono le conclusioni. Il sistema normativo comunitario contiene in sé elementi utili a chiarire il significato della locuzione, non senza avvertire che la stessa normativa comunitaria è in continuo fermento nella sua tensione ideale ad adeguarsi alle mutate esigenze del mercato comune e del contesto sociale. Non può non tenersi conto di tale spinta evolutiva anche nella interpretazione della normativa di riferimento. Un primo elemento esegetico viene dal regolamento di attuazione del Codice doganale, n. 2454/1993, laddove per le materie tessili prevede le seguenti regole:

«Art. 37 Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. (...)

#### Art. 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lett. da a) ad e)».

In ordine alle merci di origine preferenziale l'art. 68 prevede:

«Per l'applicazione dell'art. 66, lett. b), i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3».

Da tale contesto normativo si ricava che una lavorazione può essere ritenuta tale da determinare una trasformazione sostanziale, in primo luogo se determina un mutamento di classificazione

tariffaria del bene fornito rispetto alla materia prima o alle singole materie prime, in quanto in ciò si sostanzierebbe la fabbricazione di un prodotto nuovo voluto dalla norma. Restano comunque escluse tutte le lavorazioni minime o strumentali elencate nell'art. 38 (e 68, n. 3 per le merci di origine preferenziale) le quali, determinino o meno variazione tariffaria, non incidono sulla individuazione del paese d'origine del bene.

Nel caso di specie va subito detto, diversamente da quanto sostenuto dal giudice del riesame, che tale criterio non soccorre, dal momento che non è possibile individuare una diversa classe tariffaria tra doppio e triplo concentrato di pomodoro. Anzi tutti i derivati del pomodoro sono ricompresi nell'unica classe tariffaria definita ex 20.02 C. Sarebbe inconferente sul punto richiamare la classificazione operata, per diverse finalità, dal legislatore italiano, il quale, ai fini della individuazione dei requisiti minimi e delle indicazioni da riportare sulle confezioni destinate all'esportazione, con il d.p.r. n. 1975/428, ha distinto le diverse categorie merceologiche dei derivati del pomodoro. In primo luogo, difatti, la norma in questione ha finalità differenti rispetto a quelle del sistema normativo comunitario cui si sta facendo riferimento, in secondo luogo analizzando le varie categorie merceologiche descritte nel citato d.p.r. si potrebbe giungere addirittura alla conclusione della non riconducibilità del prodotto di cui si discute a quello che normativamente viene descritto come doppio concentrato di pomodoro. Infatti quest'ultimo è definito, dall'art. 1, lett. d) come il risultato del processo di concentrazione con residuo secco non inferiore al 28 per cento. La norma non prevede che la definizione possa essere adoperata per il prodotto della reidratazione dal triplo concentrato. Anzi la normativa in questione appalesa una non propensione ad attività di manipolazione come quella di cui si discute, laddove all'art. 4 della legge n. 96 del 1969 (di cui il d.p.r. in esame costituisce regolamento d'attuazione), prevede che la rilavorazione dei prodotti possa essere effettuata solo previa autorizzazione delle autorità sanitarie provinciali competenti. Ciò esclude che la norma in esame possa essere utilizzata per sostenere che la reidratazione determini legittimamente il passaggio dalla categoria merceologica triplo concentrato a quella doppio concentrato e, quindi, rappresenti una trasformazione o lavorazione sostanziale.

In nessuna altra norma si evidenzia la volontà del legislatore, interno ed ancor più comunitario, di considerare il doppio ed il triplo concentrato come entità differenti. Anzi ulteriore elemento ermeneutico di segno inverso proviene dall'art. 1, lett. o) del regolamento CEE n. 1599/1984, il quale prevede un'unica categoria merceologica per il concentrato di pomodoro che va dal 12 per cento di residuo secco in poi. Come si desume dall'art. 3, lett. b), regolamento CEE n. 1764/1986 in tale unica categoria merceologica rientra finanche il concentrato in polvere (avente, quindi, residuo secco pari al 100 per cento).

Va, però, detto che anche la giurisprudenza comunitaria si è riservata la possibilità di adottare criteri ermeneutici differenti da quello indicato dall'art. 37 per determinare la sussistenza della trasformazione sostanziale. Emblematico il caso «Heko» (C-260/08) laddove la Corte di giustizia ha conservato un margine di discrezionalità al giudice nazionale nell'interpretazione dell'art. 24, statuendo che, in assenza di specifiche voci tariffarie, possano essere valorizzati altri elementi, differenti dal cambiamento di voce, per determinare se vi sia stata trasformazione sostanziale o meno di un prodotto ai fini della determinazione del paese d'origine.

Anche volendo fare ricorso ad altri elementi, pure desumibili dall'art. 24 in questione, questo giudice ritiene che la conclusione debba essere necessariamente negativa. Per meglio comprendere le ragioni della decisione occorre accennare alla procedura attraverso cui l'imputato ha realizzato il prodotto oggetto di contestazione, per come descritta dal consulente del P.M. prof. Paolo Masi. Innanzitutto cominciamo dalla materia primissima. Il triplo concentrato utilizzato come materia prima base è stato importato dalla Cina. Esso è stato realizzato mediante concentrazione del pomodoro (di origine Cinese, si suppone) triturato, opportunamente riscaldato in apposite apparecchiature (bollitori flash), che consentono la bollitura a temperature inferiori ai 100 gradi. Per realizzare il triplo concentrato è stato necessario immettere nell'evaporatore un trito che ha già subito un primo processo di concentrazione (doppio concentrato).

Questo prodotto presenta un residuo secco in percentuale maggiore rispetto al doppio concentrato e, ovviamente, una percentuale di liquidi inferiore. L'imputato, nel suo stabilimento, ha ricostituito il doppio concentrato mediante aggiunta di una percentuale di acqua pari a quella sottratta nell'operazione inversa. Ha aggiunto sale per compensare quelli dispersi nel procedimento di evaporazione e ha pastorizzato il prodotto finale in vista dell'inscatolamento e della commercializzazione. La lavorazione effettuata nel territorio nazionale è consistita, quindi, nell'aggiunta di acqua, sale e nella pastorizzazione, oltretutto nell'inscatolamento e confezionamento. Queste ultime due attività sicuramente non rappresentano trasformazioni sostanziali rimanendo escluse dal novero di esse per effetto della previsione dell'art. 38, lett. ii) e d); ma anche la pastorizzazione deve essere esclusa da tale novero per effetto della previsione della lett. a) della norma, trattandosi di un trattamento strumentale alla conservazione del prodotto. Resta da considerare l'aggiunta di acqua. Si deve escludere che essa possa avere rappresentato una lavorazione sostanziale. L'acqua non può essere considerata una componente aggiuntiva di un prodotto, al pari di un qualsiasi altro ingrediente. Tanto si ricava da un preciso riferimento normativo: il d.lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 - Attuazione delle direttive CEE nn. 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari come modificato dal d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 - Attuazione delle direttive CE nn. 2003/89, 2004/77 e 2005/63 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Il comma 3 dell'art. 7, sotto la voce «Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti », recita:

«3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:

a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in forma concentrata o disidratata».

La ratio della norma è evidente: se l'acqua è utilizzata solo per ricostituire uno status quo ante essa non rappresenta un ingrediente e, pertanto, non deve essere indicata in etichetta. Ragionando al contrario si deve pervenire alla conclusione che la sua indicazione diviene obbligatoria nel momento in cui mediante l'aggiunta dell'acqua si realizza un prodotto del tutto nuovo. Nel caso di specie, dalla disamina delle etichette presenti, in copia, nel fascicolo risulta evidente che è stata omessa l'indicazione dell'acqua tra gli ingredienti, con ciò confermandosi che il prodotto finale altro non è che la ricostituzione del concentrato alla inferiore percentuale di residuo secco.

Di eguale tenore è la dir. CE 20 marzo 2000, n. 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, la quale all'art. 4 recita:

«a) Per ingrediente s'intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, eventualmente in forma modificata.

b) Quando un ingrediente di un prodotto alimentare è stato a sua volta elaborato a partire da più ingredienti, questi sono considerati ingredienti di detto prodotto.

c) Tuttavia non sono considerati ingredienti:

i) i componenti di un ingrediente che, durante il processo di fabbricazione siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale».

È quindi evidente che nel passaggio da triplo concentrato a doppio concentrato non si è fatto altro che ripristinare la condizione iniziale di doppio concentrato mediante l'aggiunta di acqua.

L'ingrediente è quindi il doppio concentrato, prodotto in Cina e in Cina ridotto con la sottrazione di acqua a triplo concentrato, riportato, poi, a doppio concentrato con la semplice aggiunta di un quantitativo di acqua pari a quello sottratto. Non essendo, poi, l'acqua un ingrediente la sua aggiunta non è suscettibile di rappresentare una trasformazione sostanziale.

Tale conclusione appare in linea con gli indirizzi evolutivi della normativa comunitaria, cui si è fatto riferimento e che, per quanto non ancora in vigore, pure meritano di essere presi in considerazione come supporto nell'esegesi.

Il nuovo Codice doganale, adottato con regolamento CE n. 450/2008, per quanto non ancora

esecutivo, nelle disposizioni di attuazione in via di definitiva stesura, all'art. 78, prevede che non sono sufficienti a conferire il carattere originario (per la individuazione del paese di produzione), tra l'altro, le operazioni di «semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti» [lett. n)].

Va, infine, sgombrato il campo da un equivoco ingenerato dalla relazione tecnica del consulente di parte dell'imputato, dott. Addeo.

Non sono, difatti, condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa, che, per attribuire alla lavorazione effettuata in Italia valore di trasformazione sostanziale, si sono incentrate sul miglioramento delle qualità nutrizionali che dette lavorazioni avrebbero attribuito al prodotto. In particolare viene invocato un supposto incremento della biodisponibilità del licopene, sostanza presente nella buccia del pomodoro e cui viene attribuita, oggi, efficacia nella prevenzione del cancro. Su tale asserita modifica sostanziale del prodotto ha fatto perno, anche, la decisione del Riesame. Sennonché il ragionamento, come anticipato, fonda su di un equivoco, ingenerato, per vero, dallo stesso dott. Addeo, seppur facilmente evitabile attraverso una lettura attenta della relazione peritale e del parere pro veritate del prof. Francesco Spagna Musso ad essa allegato. Difatti il prof. Addeo ha correttamente riferito che i trattamenti di diluizione e riscaldamento non determinano una variazione del contenuto di licopene. Poi, altrettanto correttamente ha riferito che il solo trattamento di riscaldamento aumenta la biodisponibilità del licopene [«(...) in realtà si è notato che l'accessibilità rilevata in vitro migliorava con la frantumazione seguita da riscaldamento» pag. 7 consulenza di parte] e di tale corretta affermazione riferisce la fonte bibliografica.

Il prof. Spagna Musso, dal canto suo, si è limitato a riferire che il valore del licopene aumenta in modo esponenziale nel procedimento di concentrazione, per cui nel doppio e triplo concentrato è fino a dieci volte superiore a quello presente nel pomodoro fresco.

Nelle tabelle da questi allegate si evidenzia, poi, che il triplo concentrato ha un valore di licopene quasi doppio (42,4 per cento) rispetto a quello presente nel doppio concentrato (29,5 per cento).

Da ciò si traggono due inevitabili conclusioni: 1) non è la diluizione del triplo concentrato, effettuata in Italia, a produrre il licopene, ma la lavorazione di evaporazione e di prima pastorizzazione effettuata in Cina; 2) per effetto della diluizione in acqua la concentrazione di licopene non si incrementa, come invece si è voluto far credere, ma si riduce proporzionalmente rispetto al triplo concentrato, con conseguente riduzione delle auspiccate proprietà antitumorali. Tali conclusioni sono conformi a quelle cui è pervenuto il consulente del pubblico ministero, prof. Paolo Masi, che ha riferito che la produzione del licopene è determinata dalla reazione chimica conseguente alla somministrazione di energia termica (riscaldamento). Partendo, poi, dalla considerazione che acqua e cloruro di sodio, unici elementi aggiunti al sistema della lavorazione italiana, non possono essere considerati reagenti nella reazione chimica di produzione del licopene, vista la formula chimica di questo (così come di altri nutrienti, quale il fosforo), ne deriva che la diluizione non ha alcuna efficienza causale nell'incremento della concentrazione del licopene. Continua il prof. Masi che non si conoscono studi accreditati che sostengano il contrario, né indagini egualmente accreditate che concludano per un incremento della biodisponibilità per effetto della sola diluizione. Conclude il consulente del P.M. che la diluizione non può che ridurre la concentrazione totale del nutriente.

Va, infine, evidenziato che la lavorazione eseguita presso gli impianti della A.R. risulta essere manchevole dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 24, per poter essere qualificata «sostanziale», ossia quello della sua giustificazione economica. Infatti si comprendono sicuramente le ragioni che possano spingere l'imprenditore ad approvvigionarsi di materie prime o semilavorati a basso prezzo dal mercato estero (nella fattispecie cinese). Ciò che, invece, risulta meno comprensibile, dal punto di vista economicistico, è la scelta di importare triplo concentrato, per poi doverlo sottoporre ad ulteriori lavorazioni. Come evidenziato dal prof. Masi il risparmio che l'azienda consegue abbattendo i costi di trasporto del triplo concentrato, rispetto al doppio, viene vanificato dal maggior costo del triplo concentrato rispetto al doppio e dal costo sostenuto per il

ricondizionamento del prodotto. Per cui, in assenza di utilità evidenti per l'azienda, tali da far ritenere l'operazione economicamente giustificata, residua il sospetto che l'unica motivazione economica che sostenga siffatta strategia imprenditoriale sia quella di poter apporre l'ambito marchio «Made in Italy», particolarmente apprezzato all'estero, soprattutto nel settore agroalimentare, su prodotti di provenienza non nazionale, acquisiti a basso costo, di minore appetibilità commerciale, (senza voler, in questa sede, affrontare altra delicata questione connessa all'eventuale differenza qualitativa del prodotto).

Al di là di valutazioni, estranee alla giurisdizione, relative alle ricadute sul mercato interno di scelte imprenditoriali siffatte, dal punto di vista dell'interprete della norma risulta facile affermare che tali motivazioni economiche sono al di fuori dell'ambito degli interessi che la normativa europea sull'origine dei prodotti intende tutelare.

Ne consegue che sotto alcun profilo il prodotto finito commercializzato dall'azienda dell'imputato può essere considerato prodotto in Italia, con la conseguenza che risulta fraudolenta l'apposizione della relativa dicitura sulle confezioni. In ordine all'elemento soggettivo va detto che, trattandosi di reato a dolo generico, per la sua configurabilità è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'imputato, della natura mendace della dichiarazione di origine apposta sui prodotti. Nemmeno l'imputato può invocare l'eventuale sussistenza della causa scriminante prevista dall'art. 47 ultimo comma c.p., per avere erroneamente interpretato la normativa comunitaria. Difatti, dal momento che la normativa comunitaria sull'origine dei prodotti è espressamente richiamata dall'art. 4, comma 49, legge n. 350/2003, essa diviene integratrice della norma penale per cui, per essa, trova applicazione non l'art. 47 c.p., ma l'art. 5 c.p., il quale esclude rilevanza all'errore sulla legge penale: «Deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per "legge diversa dalla legge penale" ai sensi dell'art. 47 c.p. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che l'art. 76, d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisca legge extrapenale)» (Cass. n. 37590 del 2010). Statuita la penale responsabilità dell'imputato, deve essere, ora, determinata la pena. Si ritiene, preliminarmente, che l'imputato possa beneficiare delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla contestata recidiva, in considerazione della condotta processuale. Nella determinazione della pena, in applicazione dei parametri di graduazione della pena ex art. 133 c.p., si ritiene che la pena base adeguata sia quella di mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, ridotta di un terzo, per effetto del rito prescelto, a mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Per le particolari modalità del reato e, in particolare, per l'enorme volume di merce prodotta e commercializzata con la falsa indicazione di origine, nonché per la personalità dell'imputato, già gravato da più precedenti specifici, nonché in considerazione del fatto che questi prosegue la sua attività imprenditoriale, si ritiene verosimile che R.A. non si asterrà dal commettere ulteriori reati, per cui non si ritiene possa beneficiare della sospensione condizionale della pena.

(Omissis)